

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 51 – 30 OTTOBRE 2020

## EMERGENZA COVID-19 - DECRETO RISTORI

Il [Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020](#), c.d. “**Decreto Ristori**” contiene una serie di misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare di sostegno economico nei confronti dei soggetti le cui attività hanno subito ulteriori restrizioni in seguito ai provvedimenti più stringenti emanati con il DPCM del 24 ottobre scorso (si veda la nostra informativa del 27.10.2020).

Il Decreto è in vigore dal 29 ottobre 2020.

Riportiamo di seguito le principali novità previste, come elencate anche nel [Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri del 27.10.2020](#).

### 1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Viene previsto un **contributo a fondo perduto a favore dei soggetti** che, **alla data del 25 ottobre 2020, hanno la Partita IVA attiva e svolgono come attività prevalente** (in base al codice risultante in Agenzia delle Entrate) **una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto in esame** (si veda l'elenco riportato al termine della presente informativa), tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi.

Ulteriori codici ATECO potranno essere individuati con decreto, purché tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive del DPCM 24 ottobre 2020.

Il contributo **non spetta:**

- ai soggetti che hanno **attivato la Partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020;**
- ai soggetti **la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.**

Il contributo spetta a condizione che:

- **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.**

Al fine di determinare correttamente gli importi spettanti si fa riferimento **alla data di effettuazione dell'operazione** di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta, **anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra**, ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti (di cui sopra) **che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto** di cui all'articolo 25 del DL n. 34 (Decreto “Rilancio”) e che non abbiano restituito il ristoro, **il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento automatico diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, entro il 15 novembre 2020.**

Il nuovo importo è determinato **come multiplo del contributo già erogato**, facendo riferimento **alle percentuali indicate per ciascun codice ATECO nella tabella allegata al provvedimento** (si veda la tabella alla fine della presente informativa).

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25 (es. quelli con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro, esclusi dalla precedente agevolazione), il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati in precedenza.

Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti da un provvedimento.

**L'accredito avverrà entro il 15 dicembre 2020.**

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

- a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui al Decreto "Rilancio", come quota/multiplo del contributo già erogato;
- b) per i soggetti che non hanno ancora beneficiato del contributo, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del DL n. 34 del 2020 (Decreto "Rilancio"), applicando le percentuali del 20 – 15 – 10 % in base ai ricavi / compensi 2019; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

**Le quote del contributo spettante sono differenziate per settore economico come evidenziato nella tabella riportata alla fine della presente informativa (Allegato 1 al Decreto Ristori), in base al corrispondente codice ATECO.**

In ogni caso, l'importo del contributo a fondo perduto del Decreto "Ristori" **non può essere superiore a € 150.000.**

Per gli operatori del codice ATECO 55 (alberghi e simili), il limite di € 150.000 si applica per unità produttiva.

Il contributo in esame **non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.**

Inoltre, il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal **Quadro temporaneo** sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* e successive modifiche. Sul tema, si segnala che il limite massimo di € 800.000 ivi previsto deve essere riferito al gruppo e non alla singola impresa (circolare Dipartimento delle Politiche comunitarie datata 18 giugno 2020, § 6, pubblicata solo di recente).

## **2. PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE**

---

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, **da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021** da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

Entro la stessa data (31.1.2021) **è stato prorogato il blocco dei licenziamenti.**

È prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a rivolgerVi ai Vostri consulenti in materia di lavoro.

## **3. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

---

Il Decreto in argomento prevede:

- la sospensione **per il mese di novembre** (come mese di competenza, il cui versamento è da effettuare entro il 16.12.2020) dei versamenti contributivi (INPS e INAIL) relativi ai lavoratori, **in favore delle aziende interessate dalle misure restrittive che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1**; il versamento (anche rateale) potrà essere effettuato a partire dal 16 marzo 2021;
- un nuovo esonero contributivo INPS per la contribuzione dovuta **per il mese di novembre** (il cui versamento è da effettuare entro il 16.12.2020) in favore delle aziende appartenenti **alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura** (comprese le aziende produttrici di vino e birra);
- per i **datori di lavoro privati** (ad eccezione di quello agricolo) che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19 (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), la

possibilità di fruire **dell'esonero dal versamento** dei contributi previdenziali a loro carico (di cui all'art. 3 del DL 104/2020) **per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.1.2021**;  
- la proroga del reddito di emergenza (REM).

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a rivolgerVi ai Vostri consulenti in materia di lavoro.

#### **4. CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI**

---

**Per i soggetti (inquilini / locatari / conduttori) con attività prevalente di cui all'Allegato 1** (riportato alla fine dell'informativa) il credito d'imposta sugli affitti introdotto con il Decreto "Rilancio" viene **esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre**, con la condizione di aver subito un **calo del fatturato del 50% con riferimento ai predetti mesi**, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

L'agevolazione spetta indipendentemente dall'ammontare dei ricavi 2019 e **dunque anche ai contribuenti che si collocano oltre la soglia di 5 milioni di euro**.

Il credito d'imposta spetta pertanto nella misura del 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, ridotto al 30% per i canoni di affitto d'azienda.

Il credito **è cedibile al proprietario dell'immobile locato**.

La relazione illustrativa evidenzia che i settori interessati dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura sono quelli appartenenti ai settori economici individuati nell'Allegato 1 annesso al Decreto "Ristori" che devono però essere considerati al netto di quelli che, già a legislazione vigente, sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo.

In altri termini viene previsto che le imprese turistico-ricettive, per le quali il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020 in seguito alle modifiche apportate in sede di conversione del DL 104/2020 (Decreto "Agosto"), **non possono cumulare i due crediti d'imposta**. Questo non determina comunque alcun impatto per tali soggetti in quanto possono già usufruire del credito d'imposta sempre nel limite del 60% di quanto corrisposto a titolo di canone mensile di locazione per il medesimo periodo temporale (fino al 31 dicembre 2020). Le stesse strutture turistico-ricettive, possono inoltre usufruire del nuovo credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda nella misura maggiorata del 50% rispetto all'ordinario 30% e, qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti con i propri limiti percentuali.

Anche gli importi derivanti dalla proroga del tax credit per i mesi da ottobre a dicembre, sono soggetti ai limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modifiche.

#### **5. CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU**

---

**Per i soggetti con attività prevalente di cui all'Allegato 1** (riportato alla fine dell'informativa) **è cancellata la seconda rata dell'IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui svolgono le loro attività**, a condizione che **i relativi proprietari siano anche gestori** delle attività ivi esercitate.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»

#### **6. MISURE PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO**

---

Sono previste:

- una indennità di € 1.000 per tutti i lavoratori autonomi, stagionali e a termine del turismo, degli stabilimenti termali, e dello spettacolo, intermittenti, a domicilio;
- la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

La domanda per le indennità **deve essere presentata all'INPS entro il 30.11.2020**, tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Viene inoltre disposto che i lavoratori sopra indicati **possono richiedere le indennità previste dall'art. 9 del DL "Agosto" entro la data limite del 13.11.2020**.

Si segnala inoltre che le indennità onnicomprensive del DL “Agosto” sono state oggetto di chiarimenti con la circ. INPS n. 125/2020.

## **7 FONDI DI SOSTEGNO PER ALCUNI DEI SETTORI PIÙ COLPITI**

---

È stanziato complessivamente 1 miliardo di euro per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:

- 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
- 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
- 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
- 400 milioni di euro per il sostegno all'export e alle fiere internazionali.

Futuri interventi legislativi definiranno le modalità di erogazione.

## **8. REDDITO DI EMERGENZA**

---

A tutti coloro che **ne avevano già diritto** e a chi **nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio** verranno erogate **due mensilità del Reddito di emergenza**. Per ogni ulteriore informazione sulla misura, si rimanda alla [pagina dedicata](#) sul sito dell'INPS.

## **9. INDENNITÀ DA 800 EURO PER I LAVORATORI DEL SETTORE SPORTIVO**

---

È riconosciuta un'ulteriore indennità, **per il mese di novembre**, destinata a **tutti i lavoratori del settore sportivo con rapporti di collaborazione** (anche presso le società e le associazioni sportive dilettantistiche) in possesso degli analoghi requisiti contemplati nei decreti istitutivi delle indennità per i mesi da marzo a giugno 2020 (Decreti “Cura Italia” - D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e “Rilancio” - D.L. 19 maggio 2020, n. 34). L'importo è aumentato da 600 a **800 euro**.

**L'emolumento non concorrerà alla formazione del reddito ma non potrà essere riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro** o del reddito di cittadinanza. A tal fine, si considerano **redditi da lavoro** (che escludono dal diritto di percepire l'indennità) i **redditi da lavoro autonomo** di cui all'**articolo 53 Tuir**, i **redditi da lavoro dipendente o assimilati** nonché le **pensioni** di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati con esclusione di quello di invalidità.

L'accredito dell'indennità avverrà in modo **automatico** per coloro che hanno già beneficiato dell'indennità per i mesi precedenti (per i quali permangono i requisiti), mentre, per gli altri, il termine di presentazione delle domande è stabilito al **30 novembre 2020**.

## **10. SOSTEGNO ALLO SPORT DILETTANTISTICO**

---

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche **che hanno cessato o ridotto la propria attività**, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.

Al momento **non sono noti i criteri di distribuzione** di tali risorse: i criteri di ripartizione saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro **erogazione**.

## **11. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE FILIERE DI AGRICOLTURA E PESCA**

---

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura che **svolgono attività di fornitura di prodotti nell'ambito dei settori economici che sono stati oggetto di limitazione con i DPCM di ottobre**.

Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi **a fondo perduto a chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019**.

## **12. SALUTE E SICUREZZA**

---

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell'emergenza Coronavirus. Tra questi:

- lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
- l'istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

### 13. GIUSTIZIA

---

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l'altro, si introducono disposizioni:

- per l'utilizzo di collegamenti da remoto per l'espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
- per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

### ALTRE DISPOSIZIONI

---

Da ultimo si segnala anche:

- la **sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa fino a tutto il 31.12.2020**;
- **tax credit vacanze** - per i periodi d'imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, **una sola volta**, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1.07.2020 al 30.06.2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020, secondo le modalità applicative già definite.
- Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2020, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10.12.2020. Conseguentemente, appaiono differiti anche i termini collegati con la relativa scadenza, come quello per l'invio telematico delle Certificazioni Uniche che non contenevano dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata e quello per l'effettuazione dei ravvedimenti delle ritenute.
- Lavoro agile - un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile **per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 16 anni**, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati nonché nel caso in cui sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni**. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa **non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di 14 anni**, disposta dall'ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza** del figlio convivente minore di 14 anni. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link*  
<https://studiofusetti.com/>

**ALLEGATO 1 – DECRETO RISTORI**

<b>%</b>	<b>Codici ATECO</b>
100%	493210 - Trasporto con taxi 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
150%	551000 - Alberghi 552010 - Villaggi turistici 552020 - Ostelli della gioventù 552030 - Rifugi di montagna 552040 - Colonie marine e montane 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 561030 - Gelaterie e pasticcerie 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
200%	493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 561011 - Ristorazione con somministrazione 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 561042 - Ristorazione ambulante 561050 - Ristorazione su treni e navi 562100 - Catering per eventi, banqueting 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 591400 - Attività di proiezione cinematografica 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 823000 - Organizzazione di convegni e fiere 855209 - Altra formazione culturale 900101 - Attività nel campo della recitazione 900109 - Altre rappresentazioni artistiche 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 931110 - Gestione di stadi 931120 - Gestione di piscine 931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca 931200 - Attività di club sportivi 931300 - Gestione di palestre 931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 931999 - Altre attività sportive nca 932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 932930 - Sale giochi e biliardi 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 960420 - Stabilimenti termali 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
400%	932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili